

Comune di Alonte

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.07.2016

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART.4 - LICENZE D'ESERCIZIO

ART. 5 - REQUISITI MORALI

ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 8 - SICUREZZA DEI LOCALI

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 9 - APERTURA DI SALA GIOCHI

ART. 10 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 12 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 13 - SUBINGRESSO

ART. 14 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

ART. 15 – ORARI

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

ART. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL' ART. 86 DEL T.U.L.P.S

ART. 17 - SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

ART. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

ART. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

ART. 22 - SUBINGRESSO

CAPO V - ORARI E SANZIONI

ART. 23 - ORARI DI ESERCIZIO

ART.24 - SANZIONI

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 25 - DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., r. d. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Art. 2 - OBIETTIVI

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito. Si applicano inoltre, in tema di contingentamento, il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.7.2011.

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 74% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50,00 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 co. 7 lett. c) bis : gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption");
- apparecchi di cui all'art. 110 co. 7 lett. c) ter : altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe)
- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M. S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S*:
 - bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D. P. R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 28/12/2012 n. 50;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO

1. L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940 n. 635.

2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 6.5.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.

Art. 5 - REQUISITI MORALI

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 – nuovo codice antimafia, né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.

Art. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente Regolamento devono essere revocate se:

a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5;

b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);

c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.

Art. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. Inoltre:

a) essendo riservati ai maggiorenni, i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 21 o la s.c.i.a. relativa alla installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio, e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

8. Come disposto dall'art. 20 della Legge regionale n.6 del 27 Aprile 2015 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

9. I titolari di sale da gioco, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti, ai sensi della legge regionale di cui al comma precedente:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di

autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

10. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria nonché agli obblighi di esposizione ed informazione comportano le sanzioni previste dall'art.20 della L.R.V. 6 del 27 Aprile 2015.

Art. 8 - SICUREZZA DEI LOCALI

L'Area Tecnica del Comune rilascia un parere tecnico sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate agli artt. 10 lett. d e 20 lett. c, effettuando l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

CAPO II - SALE GIOCHI

Art. 9 - APERTURA DI SALA GIOCHI

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

2. Il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 1.000 mt. da:

- istituti scolastici e universitari
- impianti sportivi e centri parrocchiali
- giardini e parchi pubblici
- ospedali

3. Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. La distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d'ingresso del luogo sensibile individuato.

5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale.

6. Il Responsabile del Servizio Commercio rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

7. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 10 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

La licenza per l'apertura di una sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

a) sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1,00 ogni mq. 2,50 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento, costituita dagli spazi definiti all'art. 3 lett. g), a quella eventualmente riservata alla somministrazione;

b) i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;

c) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al D. M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;

d) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s. m. in materia di tutela della

- salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal Decreto del Mi.SE 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- e) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - f) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - g) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
 - h) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

Art. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

Art. 12 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
- e) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- f) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- g) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";
- i) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;
- j) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- k) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento;

l) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

3. Prima del ritiro della licenza dovranno essere prodotti:

a) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Aams in tema di contingentamento;

b) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

4. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata

necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Art. 13 - SUBINGRESSO

In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del presente Regolamento, deve essere presentata apposita scia di subingresso.

L'Amministrazione comunale può ordinare la cessazione immediata dell'attività se il titolare o uno o più dei soggetti indicati all'art. 5 è privo dei requisiti soggettivi indicati nel medesimo articolo.

Art. 14 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);

b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Aams in tema di contingentamento;

e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi calcolati sulla nuova superficie;

f) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;

g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento.

h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

Art. 15 - ORARI

L'orario delle sale giochi è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00.

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Art. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL' ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 lettera a) a condizione che:

a) sia stata presentata segnalazione di inizio attività con le modalità di cui all'art.17;

b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;

2. Gli apparecchi previsti dall'art. 110 co. 6 lettera a) del TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali.

3. Ai titolari che rinunciano all'installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni in relazione al plateatico o comunque altre agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

4. Come disposto dall'art. 20 della Legge regionale n.6 del 27 Aprile 2015 i titolari degli esercizi, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

5. L'inosservanza agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al precedente comma comportano le sanzioni previste dall'art.20 della L.R.V. 6 del 27 Aprile 2015

Art. 17 - SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. La segnalazione di inizio attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. Nella dichiarazione devono essere indicati:

a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;

c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Aams in tema di contingentamento, d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco.

e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Alla segnalazione di inizio attività deve essere allegato l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 co. 7.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

Art. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., previa presentazione dell'istanza con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non siano già in possesso di licenza ex art. 86 del TULPS, a condizione che:

- a) sia stata presentata l'istanza con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) l'istanza sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento.

Art. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) possedere una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1,00 ogni mq. 2,50 dell'intera superficie a disposizione del pubblico;
- b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- c) osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal Decreto del Mi.S.E. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- d) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1,00, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

Art. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza per ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. All'istanza devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del

T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, secondo la previsione dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento.

f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;

g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 20 lett. c;

h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

i) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Art. 22 - SUBINGRESSO

1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del Regolamento per le sale giochi, deve essere presentata apposita scia di subingresso.

2. L'Amministrazione comunale può ordinare la cessazione immediata dell'attività se il titolare o uno o più dei soggetti indicati all'art. 5 è privo dei requisiti soggettivi indicati nel medesimo articolo.

CAPO V - ORARI E SANZIONI

Art. 23 - ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del TULPS è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del Tulps collocati in altre tipologie di esercizi è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico posto su ogni singolo apparecchio.

3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto osservare le seguenti disposizioni:

a) Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.

b) Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

Art. 24 - SANZIONI

1. L'inosservanza dell'orario fissato per le sale giochi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 ai sensi dell'art. 16 della l. 24.11.1981 n. 689.

2. L'inosservanza dell'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 300,00 ai sensi dell'art. 16 della l. 24.11.1981 n. 689.

3. L'inosservanza dell'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del TULPS comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 100,00 ai sensi dell'art. 16 della l. 24.11.1981 n. 689.

4. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 ai sensi dell'art. 162 della l. 24.11.1981 n. 689, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della l. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.

6. Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 250,00 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della l. 24.11.1981 n. 689.

7. La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l'obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dal Settore Commercio con apposito provvedimento.

8. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della l. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.

9. Le violazioni al presente articolo non sono sanabili.

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 25 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 9 e 16, co. 2.